

DISEGNO DI LEGGE

Presentato dal Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MAGGIO 1961

Utilizzo delle disponibilità del Fondo per l'acquisto dei buoni del Tesoro poliennali anche per il rimborso di altri titoli di debito pubblico

ONOREVOLI SENATORI. — Con il decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, è stato, fra l'altro, costituito il « Fondo » destinato al graduale acquisto di buoni del Tesoro novennali, nonché di quelli poliennali, come disposto col successivo decreto-legge 30 giugno 1958, n. 421, che ha autorizzato l'emissione dei titoli medesimi.

Il Fondo ha personalità giuridica ed opera gli acquisti in borsa, alle grida, soltanto quando le quotazioni dei detti buoni non superano la pari utilizzando soprattutto i mezzi finanziari ad esso assegnati annualmente a carico del bilancio statale, che per i tre esercizi dal 1958-59 al 1960-61 sono stati rispettivamente di 20, 30 e 40 miliardi e che saranno di 50 miliardi per ciascuno degli esercizi successivi.

Peraltro, dal 1958 al 1960 il Fondo non ha operato acquisti di rilievo, in quanto i corsi di borsa dei buoni poliennali si sono quasi costantemente mantenuti al disopra della pari. Le disponibilità del Fondo si sono, pertanto, accumulate nell'apposito conto cor-

rente speciale ad esso intestato presso la Tesoreria centrale, raggiungendo, all'inizio del 1961, l'ammontare complessivo di 71,5 miliardi.

Atteso quanto sopra, si considera opportuno che le vigenti disposizioni in materia vengano modificate, al fine di allargare la sfera d'azione del Fondo, in modo da consentire l'impiego dei mezzi finanziari disponibili, pur conservando al Fondo medesimo la sua peculiare finalità di gestione autonoma per l'ammortamento di titoli di debito pubblico.

Si è, pertanto, predisposto l'unito disegno di legge, con il quale sono attribuite al Fondo nuove facoltà, regolando i casi in cui esso può effettuare operazioni di acquisto o di ritiro di detti titoli.

In merito alle singole disposizioni di tale provvedimento si precisa quanto segue:

Anzitutto si autorizza il Fondo ad utilizzare le proprie disponibilità anche per l'acquisto dei certificati speciali di credito emessi dal Tesoro, in base a particolari disposi-

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zioni di legge, oltrechè per il rimborso di altri titoli specificati in appresso.

L'acquisto di detti certificati di credito verrebbe effettuato ad un prezzo non superiore al loro valore nominale, per essere immediatamente consegnati alla Direzione generale del Tesoro, la quale provvederà al loro annullamento e quindi alla riduzione della consistenza di tale specie di debito redimibile (articolo 1).

Si è inoltre ravvisata l'opportunità di affidare al Fondo il compito di rimborsare e ritirare i titoli relativi a prestiti emessi dallo Stato in data remota. Si dà, pertanto, facoltà, al Fondo, di rimborsare i titoli del debito pubblico emessi anteriormente al 1907; detti titoli sono rimborsabili dal 1° gennaio 1962, in modo da addivenire alla effettiva riduzione della quantità di titoli di debito pubblico in circolazione. Tale data coinciderebbe con quella presumibile di entrata in vigore del nuovo testo unico del debito pubblico, già in avanzata fase di preparazione. Atteso, poi, che detti titoli cesserebbero di fruttare interessi dalla data suddetta, allo scopo di agevolare i loro possessori si consente di ritirarli alla pari dalla data di entrata in vigore del provvedimento ora proposto.

Per effettuare le operazioni suddette, il Fondo si avvarrà — come già per l'acquisto dei buoni del Tesoro poliennali — della Banca d'Italia.

Le condizioni e le modalità per effettuare le operazioni ora proposte saranno stabilite dal Ministro del tesoro che autorizzerà le spese all'uopo occorrenti, mentre i rapporti con la Banca d'Italia saranno regolati mediante apposita convenzione (articolo 2).

Il debiti che rientrano nella norma in esame, le loro particolari caratteristiche, il loro ammontare ed il numero dei titoli ed assegni provvisori in circolazione, vengono esposti qui di seguito.

1. — *Antiche rendite consolidate nominative 4,50 per cento*, conservate esclusivamente a favore delle istituzioni pubbliche di beneficenza (articoli 9 e 10 del testo unico 17 luglio 1910, n. 536). Nel loro complesso ammontano attualmente a circa 687 milioni di lire (n. 30.000 titoli e assegni provvisori nominativi).

2. — *Consolidato 3,50 per cento - 1902* (legge 12 giugno 1902, n. 166). L'attuale consistenza di tale debito ammonta a 970 milioni di lire (n. 25.000 titoli e assegni provvisori nominativi e n. 19.000 titoli e assegni provvisori al portatore).

3. — *Consolidato 3,50 per cento - 1906* (legge 29 giugno 1906, n. 262). La sua consistenza si aggira intorno agli 8 miliardi, rappresentati da circa n. 316.000 titoli e assegni provvisori nominativi e da oltre mezzo milione di titoli e assegni provvisori al portatore.

4. — *Prestito italiano per la strada ferrata Maremmana* (legge 4 agosto 1861, numero 174, e 25 marzo 1950, n. 166), esso ha la consistenza di lire 8.466.000 nominali. Le relative obbligazioni in numero di 17.958, circolano soltanto in Inghilterra e sono pagabili in lire sterline.

I titoli rimborsati verrebbero, ovviamente, consegnati alla Direzione generale del Debito pubblico, per il loro annullamento e per la riduzione della consistenza.

Per quanto concerne i titoli nominativi viene disposto che il rimborso sia fatto dalla Banca d'Italia per conto del Fondo, dopo opportuni adempimenti della Direzione generale del Debito pubblico.

Le spese relative alle operazioni di rimborso e di ritiro di detti titoli peraltro farebbero carico al Fondo, con indiscutibile vantaggio per il Debito pubblico, in quanto verrebbero eliminate le gravose spese di gestione relative ai debiti medesimi (articolo 2).

Si propone, inoltre, di dare facoltà al Fondo di rimborsare alla pari gli assegni provvisori di debito pubblico già in circolazione o da rilasciare a' sensi della legge 18 marzo 1958, n. 241.

Trattasi di titoli al portatore, nominativi e misti, di importo compreso fra le lire cento e le lire quattromilanovecento di capitale nominale, in circolazione alla data di entrata in vigore della menzionata legge numero 241 (titoli dichiarati o considerati assegni provvisori), degli assegni provvisori rilasciati successivamente a quest'ultima data e di quelli che potranno ancora essere

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rilasciati per le frazioni di capitale dell'accennato importo, comprese in titoli nominativi di ammontare superiore al minimo iscrivibile nel Gran libro del Debito pubblico (lire 5.000). Tali frazioni, cioè, da distaccare dal rimanente capitale in occasione di qualsiasi operazione, esclusa quella di affogliamento (articolo 5 della legge 241, citata), diverrebbero rimborsabili fin dalla data di rilascio. Al riguardo va considerato che oltre agli assegni provvisori dei consolidati 3,50 per cento-1902 e 1906 e delle antiche rendite consolidate nominative 4,50 per cento, indicati in precedenza, il rimborso proposto riguarda anche quelli in circolazione per altri prestiti redimibili, il cui numero ascende a circa 2 milioni, per il capitale nominale complessivo di poco più di 2 miliardi e mezzo.

Al Fondo verrebbe anche affidato il compito di rastrellare i titoli dei prestiti pubblici già rimborsabili, purchè non colpiti da prescrizione, allo scopo di affrettare la loro eliminazione dal carico del Debito pubblico

e di agevolare inoltre i loro possessori mediante l'intervento dell'Istituto di emissione (articolo 3).

Infine, si dà incarico al Fondo di rimborsare il debito redimibile 4,36 per cento ex austriaco, emesso dal governo austriaco nel 1911 ed assunto dal Governo italiano nel 1923 a seguito del trattato di San Germano. Tale debito dovrebbe estinguersi tra 42 anni, pur essendo rappresentato da due sole iscrizioni nominative e dato il suo esiguo ammontare (circa 9 milioni di lire), si ravvisa la opportunità di estinguerlo anticipatamente, alla pari, con effetto dal 1° dicembre 1961, giorno di scadenza della seconda semestralità del 1961 (articolo 4).

In dipendenza dei nuovi compiti che verrebbero attribuiti al Fondo, sarebbe da modificare la sua attuale denominazione in « Fondo per l'acquisto di buoni del Tesoro poliennali e per l'ammortamento di altri titoli del Debito pubblico » (articolo 5).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le disponibilità del Fondo costituito con l'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito in legge 23 febbraio 1958, n. 84, possono essere utilizzate, oltre che per l'acquisto di buoni del Tesoro poliennali, emessi e da emettere, anche per l'acquisto dei certificati speciali di credito emessi o da emettere dal Tesoro in base a disposizioni di legge, nonché per le operazioni di ritiro e di rimborso di cui ai successivi articoli.

I certificati speciali di credito di cui al comma precedente saranno acquistati tramite il servizio del Portafoglio dello Stato ad un prezzo non superiore al loro valore nominale, secondo le modalità da stabilirsi dal Ministro del tesoro. Detti certificati saranno immediatamente consegnati alla Direzione generale del tesoro per il loro annullamento.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1962, i titoli di debito pubblico relativi ai prestiti vigenti, emessi dallo Stato anteriormente al 1907, saranno rimborsati alla pari e cesseranno di fruttare interessi.

Il rimborso dei titoli di cui al precedente comma sarà effettuato dal Fondo il quale, per agevolare i possessori dei titoli stessi, potrà, anteriormente alla data suddetta, ritirarli alla pari, sia all'interno che all'estero, tramite il servizio del Portafoglio dello Stato, il quale si avvarrà della Banca d'Italia.

Le condizioni e le modalità per effettuare le cennate operazioni di ritiro e di rimborso saranno stabilite dal Ministro del tesoro, che provvederà altresì a determinare, ove occorra, la regolazione degli interessi non prescritti e ad autorizzare il Comitato direttivo di cui all'articolo 9 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, a disporre a carico del Fondo ogni altra spesa per l'esecuzione della presente legge.

I rapporti tra il Fondo e la Banca d'Italia saranno regolati da apposita convenzione.

I titoli al portatore rimborsati saranno consegnati per il loro annullamento alla Direzione generale del debito pubblico.

I titoli nominativi saranno rimborsati dalla Banca d'Italia per conto del Fondo, dopo che la Direzione generale del debito pubblico avrà provveduto all'accertamento della regolarità della documentazione occorrente a norma delle vigenti disposizioni e all'annullamento delle relative iscrizioni.

Art. 3.

Gli assegni provvisori di debito pubblico, emessi o da rilasciare in esecuzione della legge 18 marzo 1958, n. 241, sono rimborsabili dal Fondo, il quale può altresì effettuare il ritiro, alla pari, dei titoli dei prestiti pubblici già rimborsabili, ferma restando la disposizione dell'articolo 43 della legge 12 agosto 1957, n. 752.

Le operazioni di cui al precedente comma si effettuano con l'osservanza delle norme del precedente articolo 2, in quanto applicabili.

Art. 4.

Il Fondo provvederà al rimborso del residuo capitale del debito redimibile 4,36 per cento ex austriaco (debtoriale), con effetto dal 1° dicembre 1961, a favore degli intestatari delle relative iscrizioni, previo annullamento di esse e rilascio di apposita attestazione da parte della Direzione generale del debito pubblico.

Art. 5.

In dipendenza di quanto disposto dai precedenti articoli il Fondo di cui al titolo II del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, assume la denominazione di « Fondo per l'acquisto di buoni del Tesoro poliennali e per l'ammortamento di altri titoli di debito pubblico ».